COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1982

recante approvazione di un programma emanato dal Land di Amburgo, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, per il miglioramento strutturale del mercato dei fiori e delle piante ornamentali

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(82/872/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato, in data 25 novembre 1981, un programma del Land di Amburgo per il miglioramento strutturale del mercato dei fiori e delle piante ornamentali, provvedendo il 1° giugno 1982 a comunicare dati supplementari al riguardo;

considerando che detto programma prevede la costruzione ad Amburgo di un nuovo mercato all'ingrosso dei fiori nel perimetro occupato dal mercato all'ingrosso degli ortofrutticoli;

considerando che la commercializzazione delle piante ornamentali, nella Germania settentrionale (Land di Amburgo, Land dello Schleswig-Holstein, « Regierungsbezirk » di Lüneburg nel Land della Bassa Sassonia), si concentra sul mercato all'ingrosso di Amburgo;

considerando che la realizzazione di questo progetto di costruzione di un nuovo mercato all'ingrosso dei fiori esercita pertanto, su una parte della produzione tedesca interessata e su numerosi produttori, un'incidenza nettamente maggiore, in materia di struttura dei mercati, di quella che può normalmente avere un singolo progetto del tipo contemplato dal regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che tale incidenza consiste in una ristrutturazione del commercio delle piante ornamentali nei territori sopra menzionati e, di conseguenza, in un miglioramento duraturo delle condizioni di commercializzazione, a vantaggio dei produttori interessati;

considerando che il programma in oggetto può perciò essere considerato un programma specifico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che tale programma può essere approvato soltanto con riserva di compatibilità con la politica che verrà adottata dalla Comunità in materia di condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli allo scadere del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che il programma contiene in misura sufficiente i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 e che da questi dati risulta che gli obiettivi definiti all'articolo 1 dello stesso regolamento per il settore ed i territori in causa possono essere raggiunti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permamente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di miglioramento strutturale del mercato dei fiori e delle piante ornamentali nel Land di Amburgo, notificato dal governo federale tedesco il 25 novembre 1981 conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 e completato il 1° giugno 1982, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.